REGIONE LIGURIA
Regolamento Regionale n. 5

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALI (ZPS) LIGURI"

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;
Visto l'articolo 50, commi 2 e 3 dello Statuto;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I
MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE ZPS

Articolo 1
(Finalità)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS), la Regione assume, con il presente Regolamento, ai fini della salvaguardia della biodiversità, le opportune misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), che consentono un corretto e sostenibile uso del territorio.
2. La Regione inoltre promuove ed incentiva, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni volte a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie presenti nelle ZPS.

Articolo 2
(Divieti e obblighi)

1. Nelle ZPS liguri, individuate con delibera di Giunta, non sono consentite le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo all'avifauna selvatica ed ai rispettivi habitat protetti. In particolare, non sono ammessi:

a) l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate prefissate dal calendario venatorio alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) l'attività di addestramento dei cani da caccia, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni, entro la data di emanazione del presente atto;
c) l'ampliamento e la costituzione di nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
d) la preapertura dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
e) l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;
f) la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi nonchè il controllo demografico delle popolazioni di corvidi nelle aree di presenza del falco lanario (Falco biarmicus);
g) i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
h) l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythytia fuligula);
i) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi o ricoveri di uccelli;
j) l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra come individuate dall'Ente Gestore di concerto con la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
k) l'introduzione in ambienti naturali di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali ad eccezione degli interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o dei ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'articolo 12 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività zootecniche tradizionali;
l) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica;
m) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20Kw, comunque previa positiva valutazione di incidenza;
n) l'apertura di nuove cave ed attività estrattive e l'ampliamento delle esistenti. Per le esistenti prevedendo, altresì, che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, privilegiando la creazione di zone umide e/o di aree boscate;
o) la realizzazione dei nuovi impianti di risalita a fune e delle nuove piste da sci;
p) l'apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
q) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ambienti ecotonali individuati nelle cartografie regionali, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica o dell'incolumità pubblica;

r) l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
s) l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
t) l'accensione di fuochi all'aperto, l'abbruciamento delle stoppie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati o infestante, se non preventivamente autorizzati dall'autorità competente e fatti salvi gli interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;
u) la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) 796/2004 ad altri usi;
v) l'asfaltatura di strade forestali;
w) l'attività di circolazione motorizzata nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade, fatta eccezione dei mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
x) l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: anticoagulanti della seconda generazione e fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione naturalistica del sito, comunque successivamente alla effettuazione di valutazione di incidenza;
y) l'eliminazione della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro connessioni ecologico-funzionali con l'ambiente circostante salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

2. Nelle ZPS liguri, è fatto obbligo di:
   a) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
   b) garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1782/2003, nonché attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro ai sensi del regolamento (CE) 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno. Il periodo di divieto annuale di sfalcio e trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi tra il 15 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
      I. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
      II. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
      III. colture a perdere per la fauna ai sensi dell'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002 (Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi);
      IV. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
      V. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a

seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

c) realizzare il monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla direttiva 79/409/CEE ed, in particolare, di quelle dell'allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Articolo 3
(Regolamentazioni)

1. La Regione provvede, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 7 del D.M. 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), alla regolamentazione delle seguenti attività e/o azioni nelle ZPS liguri:
   a) è vietata l'arrampicata sportiva libera o attrezzata e l'avvicinamento a pareti o scarpate rocciose con deltaplani, parapendii ed elicottero o veicoli simili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio, salvo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, accertata dall'ente gestore della ZPS;
   b) è vietata la realizzazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, nel periodo che va dal 1° marzo al 31 luglio;
   c) nell'esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:
      I. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
      II. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;
      III. per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq;
      IV. le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All'interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all'alto fusto e solo successivamente rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco;
   d) è vietata la realizzazione di interventi selvicolturali, compreso il taglio e l'esbosco, in habitat forestali, nel periodo di riproduzione avifaunistica (corteggiamento, riproduzione e allevamento dei giovani) dal 1° marzo al 31 luglio, fatti salvi i tagli di ordinaria utilizzazione dei boschi cedui in turno e/o specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica o dell'incolumità pubblica, comunque previa eventuale valutazione di incidenza. I tagli di utilizzazione dei boschi cedui, sia semplici che composti, sono soggetti alla preventiva comunicazione prevista dall'articolo 6 comma 1 lettera b) del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale).

Articolo 4
(Attività da incentivare e/o raccomandate)

1. Sono raccomandate e/o incentivate nei limiti della disponibilità di bilancio, le attività e le azioni che comportano:
   a) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
   b) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio delle ZPS;
   c) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale e le forme di agricoltura estensiva tradizionale;
   d) la repressione del bracconaggio;
   e) il ripristino di habitat naturali quali le zone umide, temporanee e permanenti e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
   f) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
   g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

2. La Regione, altresì, promuove ed incentiva le seguenti attività ed azioni:
   a) il mantenimento ed il recupero di prati e pascoli, in particolare quelli di alta quota;
   b) la tabellazione dei confini delle ZPS ed indicazione delle attività non consentite;
   c) la diversificazione del paesaggio agrario e l'incentivazione di pratiche agricole biologiche mediante il mantenimento o ripristino degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;
   d) lo sfalcio dei prati stabili praticato attraverso modalità e tempistiche compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio;
   e) la conservazione degli habitat forestali nei pressi dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico;
   f) gli interventi di selvicoltura naturalistica che favoriscano la presenza di specie baccifere appetite dall'avifauna selvatica, soprattutto in aree percorse da rotte migratorie;
   g) la conservazione degli habitat forestali nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali e di nuclei di parcelle di bosco non ceduato;
   h) la conservazione e/o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
   i) gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti forestali e di conservazione di esemplari di piante mature;
   j) la conservazione di aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti;
   k) la conservazione del sottobosco;
   l) la conservazione ed il ripristino di aree aperte, di pascoli e di aree agricole all'interno del bosco, preferibilmente nei pressi delle aree forestali evitando, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive;
   m) gli interventi volti al mantenimento ed all'ampliamento delle zone umide d'acqua dolce;
   n) il mantenimento della vegetazione di ripa e dei canneti di margine;
   o) la conservazione di alberi ed arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
   p) gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
   q) gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale;
   r) le misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti principalmente per la flora e la

fauna selvatica, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti;

s) la gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali se effettuate solo nel periodo compreso fra agosto e dicembre.

Articolo 5
(Individuazione degli Enti gestori delle ZPS)

1. Gli Enti gestori delle ZPS IT 1331578 "Beigua – Turchino", IT 1313776 "Piancavallo", IT 1314677 Saccarello – Garlenda, IT 1314678 "Sciorella", IT 1314679 "Toraggio – Gerbonte", IT 1315481 "Ceppo – Tomena" e IT 1315380 "Testa d'Alpe – Alto" sono l'ente Parco del Beigua e l'ente Parco delle Alpi Liguri per i relativi territori di competenza. Alla gestione delle ZPS ricadenti fuori delle zone parco provvede la Regione anche tramite convenzione approvata dalla Giunta regionale con i parchi o altri enti pubblici aventi medesime finalità istituzionali.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE

Articolo 6
(Misure di conservazione specifiche per tipologie di ZPS)

1. In considerazione delle specificità di ambienti e di specie, nonché dei principali elementi di criticità riscontrabili localmente, le misure generali di cui al precedente Titolo I sono integrate con specifiche misure di conservazione, riportate in allegato 1, per ciascuna ZPS, le cui specie chiave, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, le tipologie ambientali e i relativi obiettivi di conservazione, sono riportati in allegato 2.

TITOLO III
(DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 7
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le misure di conservazione contenute nel presente atto prevalgono sulle previsioni contenute nei provvedimenti regionali o locali di regolamentazione di uso del territorio, compresi gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e di settore vigenti o adottati. La Giunta regionale, nei casi di cui all'articolo 5 commi 9 e 10 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni provvede all'autorizzazione di interventi e/o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione contenute nel presente atto, comunque previa apposita valutazione di incidenza.

2. Alle ZPS ricadenti all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le norme del presente Regolamento solo se più restrittive rispetto alle misure di conservazione vigenti.

3. Le misure di cui al comma 1 hanno valenza fino all'approvazione degli specifici Piani di gestione per ciascun sito Rete natura 2000, ove necessari, e possono essere aggiornate in occasione della adozione delle misure di conservazione dei SIC eventualmente coincidenti,

anche solo parzialmente, e comunque in relazione all'andamento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati.

4. La Giunta regionale approva gli adeguamenti alle misure di conservazione contenute nel presente atto, che si rendessero eventualmente necessari a seguito di aggiornamenti normativi nonché dell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e/o ai monitoraggi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidano sull'impostazione delle Misure di conservazione di cui al comma 1. Gli adeguamenti sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare entro sei mesi dall'adozione.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le zone di protezione speciale (ZPS) liguri devono essere opportunamente tabellate in particolare quelle esterne alle aree protette regionali, di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

6. Le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente provvedimento sono effettuate dai soggetti individuati dall'articolo 15 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La vigilanza di cui al comma 5 è altresì affidata agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e zoofila ai sensi della normativa vigente.

8. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, anche più restrittive.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 comma 3 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Dato a Genova, addì

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando